



COMUNE DI BARICELLA

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa articolo 47.

Casi Particolari:

AUTENTICA DI FIRMA IN CASI "SPECIALI": Si tratta di autenticazioni previste da norme diverse dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Norme particolari infatti attribuiscono al funzionario dell'ufficio anagrafe incaricato dal sindaco il potere di attestare l'autenticità della firma in calce ad atti relativi a: - Consenso da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31, comma 3 lett.e, legge 4 maggio 1983, n. 184) - Nomina del difensore, del mandato, della procura speciale o qualsiasi altro atto per cui il codice di procedura penale preveda l'autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989) - votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005) - Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...(art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006) - Quietanza liberatoria (art. 8 comma 3-bis della L. 386/1990) - Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale)

ATTI E DOCUMENTI DA VALERE ALL'ESTERO Se l'atto deve essere prodotto all'estero e se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura.

COSA FARE SE LA PERSONA E' IMPOSSIBILITATA AD APPORRE LA SOTTOSCRIZIONE - Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento. - Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione. - Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace e se l'incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.

Comune di Baricella

Via Roma 76, Baricella (BO) – 40052 – Tel.: 051/6622411 – Fax: 051/873399

segreteria@comune.baricella.bo.it - comune.baricella@cert.provincia.bo.it

<http://www.comune.baricella.bo.it/>